



Comuni di Pognano e Lurano

(prov. Di Bergamo)

Piano attuativo

Parco sovracomunale
dei "Fontanili e dei Boschi"



2

Norme tecniche di attuazione

Dr. Giovambattista Vitali
Forestale e agronomo i
Studio Terre & Foreste
Via Cainarca6
24058 Romano di Lombardia (Bg)

Adozione: DCC n. 10 del 12/05/2022
Approvazione: DCC n. 24 del 28/07/2022
Versione approvata integrata con le osservazioni accolte

Norme tecniche di attuazione piano attuativo

I° disposizioni generali

Art. 01 Finalità e contenuti del piano attuativo

Il presente piano Attuativo disciplina l'uso del territorio e le sue trasformazioni urbanistiche edilizie e naturalistiche per l'area denominata PLIS dei "Fontanili e dei Boschi", ricompreso nei territori dei Comuni di Lurano e Pognano, il cui perimetro è stato definito con D.G.R. n.5/32305 del 05.02.1993 (atto di istituzione del Parco).

Gli obiettivi del Piano Attuativo sono indicare ed individuare le modalità d'intervento di ogni parte del territorio del Parco, ai fini della tutela e della valorizzazione delle sue caratteristiche ambientali e d'uso, anche in funzione di un suo uso ricettivo e didattico-

Il Piano Attuativo persegue i suddetti obiettivi attraverso l'applicazione di politiche di sviluppo sostenibile, di riqualificazione ambientale ed ecologico-paesaggistica.

Elementi costitutivi del piano attuativo

- Relazione generale di inquadramento e caratterizzazione ambientale, paesaggistica e urbanistica, con carattere di analisi e progettuale
- Tavole grafiche di inquadramento ambientale e paesaggistico, nonché di tipo urbanistico;
- Norme tecniche di attuazione e quaderno delle opere tipo;
- Tavole di azionamento

Art. 02 Rapporto con i documenti di pianificazione sovraordinati

Il Piano attuativo risulta coordinato e coerente ai contenuti della pianificazione di carattere sovra locale, in particolare con il PTCP della provincia di Bergamo, il Piano d'indirizzo forestale della Provincia di Bergamo, il Piano di Miglioramento Ambientale a fini faunistici della Provincia di Bergamo, ai PGT dei Comuni di Pognano e Lurano e con il Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Indici, parametri e definizioni

Gli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici sono da applicarsi nel rispetto delle definizioni contenute nei PGT dei Comuni di Pognano e Lurano.

Il presente Piano Attuativo ha operato una lettura per sistemi del territorio, riconoscendo tre macrocategorie definite Unità Territoriali, che raggruppano ambiti territoriali diversi e classificati separatamente.

II° Unità territoriali

Le unità territoriali individuano e raggruppano tutte le aree in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche, agronomiche e vegetazionali.

- a. Unità territoriali a valenza naturalistica
- b. Unità territoriale a valenza paesaggistica
- c. Unità territoriale a valenza agricola

Art. 03 Unità territoriale a valenza naturalistica

Le unità territoriali a valenza naturalistica individuano e raggruppano tutte le aree che in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche, agronomiche e vegetazionali, esprimono un elevato grado di naturalità e/o seminaturalità, con elevate possibilità di conservazione e miglioramento.

Il presente articolo detta le norme di tutela e conservazione, in particolare le aree/ambiti interessati all'unità sono normati dai seguenti articoli:

art. 06 Ambiti forestali, così come indicate all'interno del Piano d'indirizzo forestale della Provincia di Bergamo, ma comunque corrispondenti nella realtà alla definizione di bosco contenuta della legislazione forestale regionale, indipendentemente da qualsiasi perimetrazione contenuta in atti pianificatori, e le zone tampone circostanti, necessarie per una stabilizzazione e conservazione sostenibile dei popolamenti presenti.

Art. 07 Aree agroforestali, rappresentate da formazioni forestali lineari (siepi campestri e filari), non necessariamente legate alla presenza di reticolo idrico superficiale, definite anche corridoi ecologici, posizionate all'interno dell'unità territoriale.

Art. 08 Fontanili e primi tratti delle aste principali;

Le unità a valenza naturalistica hanno come obiettivi principali:

- conservazione e ricostruzione delle equipaggiamenti vegetazionali, coerentemente con le caratteristiche stazional, e tramite specifici interventi selvicolturali di cui agli art. n°6, comunque con quanto indicato nel quaderno delle opere tipo;
- implementazione di nuovi sistemi forestali e agroforestali, anche ricorrendo ad impianti tipici dell'arboricoltura da legno;
- riqualificazione e potenziamento degli elementi costitutivi della rete ecologica locale, provinciale e regionale, anche attraverso specifici progetti e/o iniziative di recupero o riqualificazione ambientale, da attuarsi secondo quanto indicato dal quaderno delle opere tipo;
- tutela e gestione della vegetazione e della fauna come indicato dalla normativa di settore sia nazionale, regionale e provinciale;

Interventi ammessi/vietati

1. Non sono ammesse trasformazioni di superficie forestale, ad eccezione delle sole aree boschive così come definite dalla legislazioni forestale regionale, per le quali si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Piano di Indirizzo forestale Provinciale;
2. Gli interventi selvicolturali ammessi ed i modelli operativi sono quelli riportati nel quaderno delle opere tipo, secondo la tipologia del popolamento interessato;
3. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle aree definite "tampone" e nelle aree agroforestali, in quelle forestali, nonché in quelle individuate come "Testa di fontanile e primo tratto di asta principale";
4. E' ammessa la parziale impermeabilizzazione degli alvei dei corsi d'acqua (reticolo di bonifica e minore di competenza comunale) compresi i cavi irrigui, escluse le teste di fonte e i primi tratti delle aste principali, operando in modo da minimizzare l'impatto sulle risorse ambientali, prevedendo sia opere di mitigazione che di compensazione ambientale. Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti di polizia idraulica vigenti. Nelle aree forestali si tratta di trasformazione di bosco e quindi disciplinata dalla normativa regionale forestale e dalle N.T.A. del PIF;
5. E' ammessa la realizzazione di recinzioni nei modi previsti all'art. 11;
6. Sono ammessi, nelle aree indicate come "tampone", spianamenti e/o livellamenti senza asportazione di materiale dai fondi agricoli, in conformità con quanto disposto dagli artt. 07 e 08 (aree agroforestali e teste di fontanile e aste).

Art. 04 Unità territoriale a valenza paesaggistica

Le unità territoriali a valenza agricola e paesaggistica individuano e raggruppano tutte le aree, base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche, agronomiche e vegetazionali, esprimono un elevato grado di sensibilità paesaggistica e un elevato valore agronomico, con elevate possibilità di conservazione e miglioramento.

Il presente articolo detta le norme di tutela e conservazione, in particolare le aree/ambiti interessati all'unità sono normati dai seguenti articoli:

Art. 06 – Ambiti forestali, così come indicate all'interno del Piano d'indirizzo forestale della Provincia di Bergamo, ma comunque corrispondenti nella realtà alla definizione di bosco contenuta della legislazione forestale regionale, indipendentemente da qualsiasi perimetrazione contenuta in atti pianificatori.

Art.07 - Ambiti agroforestali, rappresentate da formazioni forestali lineari (siepi campestri e filari), non necessariamente legate alla presenza di reticolo idrico superficiale, definite anche corridoi ecologici, posizionate all'interno dell'unità territoriale.

Art. 08 - Fontanili e primi tratti delle aste principali;

Le unità a valenza paesaggistica hanno come obiettivi principali:

Le unità a valenza paesaggistica hanno come obiettivo principale la tutela del paesaggio consolidato e la sua valorizzazione in chiave agronomica e naturalistica, favorendo il potenziamento della diversità ecologico-paesaggistica anche con la realizzazione di nuovi elementi agroforestali e/o forestali.

Interventi ammessi/vietati

1. Non sono ammesse trasformazioni di superficie individuata come ambito "agroforestale", in quelle rientranti come superficie a bosco secondo la normativa forestale regionale si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Piano di Indirizzo forestale Provinciale;
2. Gli interventi selvicolturali ammessi ed i modelli operativi sono quelli riportati nel quaderno delle opere tipo;
3. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione negli ambiti agroforestali, nonché in quelle individuate come "Testa di fontanile e primo tratto di asta principale";
4. E' ammessa la parziale impermeabilizzazione degli alvei dei corsi d'acqua (reticolo di bonifica e minore di competenza comunale) compresi i cavi irrigui, escluse le teste di fonte e i primi tratti delle aste principali, operando in modo da minimizzare l'impatto sulle risorse ambientali, prevedendo sia opere di mitigazione che di compensazione ambientale. Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti di polizia idraulica vigenti. Nelle aree forestali si tratta di trasformazione di bosco e quindi disciplinata dalla normativa regionale forestale e dalle N.T.A. del PIF;
5. E' ammessa la realizzazione di recinzioni nei modi previsti all'art. 11;
6. Sono ammessi interventi di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia ed ampliamenti degli edifici ad uso agricolo secondo le disposizioni della L.R. 12 del 11/03/2015 e successive modifiche, previa presentazione di un piano di sviluppo aziendale, ad eccezione delle strutture per le colture protette (tunnels e serre);
7. E' ammesso la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno di qualsiasi lunghezza di ciclo e impianti di legnose agrarie, ad esclusione di piantagioni di bamboo e di altre esotiche invasive.
8. Sono ammessi, spianamenti e/o livellamenti senza asportazione di materiale dai fondi agricoli, in conformità con quanto disposto dagli artt. 07 e 08 (aree agroforestali e teste di fontanile e aste).

Art. 05 Unità territoriale a valenza agricola

Le unità territoriali a valenza agricola individuano e raggruppano tutte le aree, che in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche, agronomiche e vegetazionali, esprimono una destinazione prevalente agraria, con elevate possibilità di conservazione e miglioramento agronomico-ambientale.

Il presente articolo detta le norme di tutela e conservazione dell'unità, in particolare le aree/ambiti interessati all'unità sono normati dai seguenti articoli:

Art.07- Aree agroforestali, rappresentate da formazioni forestali lineari (siepi campestri e filari), non necessariamente legate alla presenza di reticolo idrico superficiale, definite anche corridoi ecologici, posizionate all'interno dell'unità territoriale.

Art. 08 - Fontanili e primi tratti delle aste principali;

Le unità a valenza agricola hanno come obiettivi principali:

Le unità a valenza agricola hanno come obiettivo principale la tutela del paesaggio consolidato e la valorizzazione dell'attività agricola, anche attraverso la realizzazione di nuovi elementi agroforestali e/o forestali.

Interventi ammessi/vietati

1. Non sono ammesse trasformazioni di superficie individuata come ambito "agroforestale", in quelle rientranti come superficie a bosco secondo la normativa forestale regionale si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Piano di Indirizzo forestale Provinciale;
2. Gli interventi selvicolturali ammessi ed i modelli operativi sono quelli riportati nel quaderno delle opere tipo;
3. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle aree agroforestali, nonché in quelle individuate come "Testa di fontanile e primo tratto di asta principale";
4. E' ammessa la parziale impermeabilizzazione degli alvei dei corsi d'acqua (reticolo di bonifica e minore di competenza comunale), escluse le teste di fonte e i primi tratti delle aste principali, operando in modo da minimizzare l'impatto sulle risorse ambientali, prevedendo sia opere di mitigazione che di compensazione ambientale. Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti di polizia idraulica vigenti. Sono ammesse opere di canalizzazione dei cavi irrigui quando previa dimostrazione della riduzione delle perdite di portata per infiltrazione. Nelle aree forestali si tratta di trasformazione di bosco e quindi disciplinata dalla normativa regionale forestale e dalle N.T.A. del PIF;
5. E' ammessa la realizzazione di recinzioni nei modi previsti all'art. 11;
6. Sono ammessi interventi di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia ed ampliamenti degli edifici ad uso agricolo, previo presentazione di un piano di sviluppo aziendale, secondo le disposizioni della L.R. 12 del 11/03/2015 e successive modifiche, ad eccezione delle strutture per le colture protette (tunnels e serre) per le quali è previsto un indice di copertura massimo pari al 25% della superficie agraria aziendale utile ricadente all'interno del perimetro del Parco;
7. Sono ammessi spianamenti e/o livellamenti senza asportazione di materiale dai fondi agricoli, in conformità con quanto disposto dagli art. 07e art. 08 (aree agroforestali e teste di fontanile e aste).

art. 06 - Ambiti forestali

Nel Piano di Indirizzo forestale i boschi ricompresi nel Parco sono considerati a funzione turistico-ricreativa, con un indice di multifunzionalità di 5 o 6, ovvero livello medio e discreto.

Il modello colturale previsto dalla pianificazione forestale è il seguente:

“Le utilizzazioni sulle aree a cui è stata attribuita la presente attitudine (turistico-ricreativa), dovranno principalmente valorizzare l’aspetto dei soprassuoli e garantire la loro fruibilità, tramite il mantenimento delle funzionalità dei sentieri e dei luoghi di sosta, attraverso ripuliture e tagli che, oltre a rimuovere il materiale morto, sottoposto e senza avvenire, migliorino anche gli aspetti formali e fisionomici dell’area al fine di aumentare la qualità della funzione assegnata che, spesso, ricomprende le tre destinazioni in argomento.

In tutti i boschi ad attitudine turistico ricreativa e didattica si potranno attuare solo tagli di selezione per piede d’albero, volti all’eliminazione dei soggetti malconformati, deperienti, pericolanti o con problemi fitosanitari.

Va salvaguardata la copertura arbustiva, che tuttavia può essere sfoltita, è consentita la periodica rimozione del materiale secco o deperiente a terra o in piedi indipendentemente dai turni di taglio ed è proibita la pulizia andante del sottobosco.”

Negli ambiti forestali sono consentite le pratiche selvicolturali previste dalla pianificazione dell’ente forestale in vigore, comunque tese alla salvaguardia o potenziamento della biodiversità.

Al fine di contestualizzare gli interventi selvicolturali, nel quaderno delle opere tipo sono descritti tutti gli interventi coerenti con le disposizioni pianificatorie forestali, che nel dettaglio vanno a considerare le caratteristiche fisionomiche dei vari boschi presenti.

art. 07 - Ambiti Agroforestali

Gli ambiti agroforestali sono rappresentati dalle formazioni lineari presenti e l’area pertinenziale di tutela e conservazione. Tale fascia di tutela presenta un’ampiezza di 15 m misurata, da ambo i lati della formazione, partendo dal fusto della pianta arborea più esterna.

In tali ambiti è vietata qualsiasi nuova edificazione, compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti, per i quali è ammessa la ristrutturazione ed il recupero edilizio.

Negli ambiti agroforestali possono essere autorizzati livellamenti e/o spianamenti senza asportazione di materiale dai fondi agricoli, deve comunque essere previsto la realizzazione di un argine di guardia a protezione delle teste di fonte e delle aste ove esistano, o in alternativa, solamente per le aste, si può prevedere la realizzazione di una scolina in terra, che comunque deve essere presente al termine delle falde d’irrigazione e adeguatamente raccordate con i corsi d’acqua, in modo tale da minimizzare l’eventuale erosione delle sponde o del trasporto solido.

La gestione delle siepi campestri o dei filari alberati deve essere condotta come previsto nel quaderno delle opere tipo.

art. 08 - Teste di fontanile e primi tratti delle aste principali

Le aree di tutela e conservazione delle teste di fontanile e della prima parte dell’asta principale (individuate cartografia degli ambiti) sono rispettivamente:

Teste di fontanile: fascia di rispetto di larghezza di 50 m, da misurarsi lungo la sponda della testa, intesa come area in cui scaturisce l’acqua dal sottosuolo (presenza di polle o tini di risorgiva);

Primo tratto di asta del fontanile: fascia di rispetto che si sovrappone localmente a quella che individua gli ambiti agroforestali, ovvero una fascia di 15 m d’ampiezza da misurarsi dalla sommità della sponda per ambo i lati del corso d’acqua.

Nelle fasce di rispetto non è possibile alcuna nuova edificazione, è ammesso solamente il restauro o ristrutturazione edilizia, l’ampliamento dell’esistente è possibile solamente per i fabbricati destinati

all'agricoltura, mantenendo un rispetto di 15 ml dal corso d'acqua (teste o aste di fontanile). Tale norma si applica solamente all'interno del perimetro del parco, per gli edifici esterni vige quanto indicato nelle N.T.A. dei PGT in vigore e a quanto indicato nei regolamenti di polizia idraulica.

Nelle fasce di rispetto possono essere autorizzati livellamenti e/o spianamenti senza asportazione di materiale dai fondi agricoli, deve comunque essere previsto la realizzazione di un argine di guardia a protezione delle teste di fonte e delle aste, o in alternativa, solamente per le aste, si può prevedere la realizzazione di una scolina in terra.

Sono ammessi interventi di miglioramento ambientali ed idraulico, sia delle teste che delle aste, secondo quanto indicato nel quaderno delle opere tipo.

Art. 09 - Corsi d'acqua deversi dalle teste di fonte e dai primi tratti delle aste

Le attività ammesse o vietate sono quelle elencate nei regolamenti idraulici comunali o consortili pertinenti a ciascun corso d'acqua, ma la gestione della vegetazione deve essere conforme a quanto riportata per gli ambiti agroforestali.

Art. 10- Il Piano di sviluppo aziendale

Il Piano di sviluppo aziendale, che deve accompagnare la richiesta di realizzazione di nuove strutture edilizie, di ampliamento e di ristrutturazione, è un documento di carattere tecnico agronomico/zootecnico, con il quale viene illustrata la situazione aziendale (coltivazione di fondi e sistemi di allevamento), gli intendimenti e gli obiettivi di sviluppo aziendale, dimostrazione delle necessità edificatorie per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo, in termini tecnico-agronomici e di necessità d'impiego di manodopera. Al Piano di Sviluppo aziendale deve essere allegato il fascicolo produttore aggiornato.

Art. 11 Recinzioni

Sono consentite recinzioni con pali in legno di altezza massima di 160 cm e rete a maglia metallica, solamente se funzionali all'attività agricola, se rientranti nelle aree di pertinenza di abitazioni e di edifici rurali, se necessarie per la messa in sicurezza di luoghi potenzialmente pericolosi per le persone. Escluse quelle aree di pertinenza delle abitazioni e di edifici rurali, la rete deve essere sollevata da terra di almeno 10 cm.

Le recinzioni, realizzate come sopra, devono prevedere un equipaggiamento arbustivo, anche a doppia fila, con specie elencate nel quaderno delle opere tipo.

Non sono consentite recinzioni negli ambiti forestali, in quelli agroforestali e in quelli delle teste di fontanile e aste principali, le recinzioni devono mantenere una distanza di 10 m dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua, o dal tronco della pianta più esterna della formazione agroforestale.

Le staccionate in legno con altezze fino a 120 cm, realizzate con pali in legno, ad interasse minimo di 1 m, e traversi in legno, sono sempre consentite, anche con modesto basamento in cemento, tranne nelle aree forestali ove l'autorizzazione forestale e paesaggistica è di competenza di altro ente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 - Mitigazioni e compensazioni

Per tutte le opere di nuova realizzazione, anche in ampliamento di edifici, devono essere accompagnate da un progetto d'inserimento ambientale e paesaggistico che contempli opere di mitigazione e/o compensazione ambientale, teso alla limitazione degli impatti e una riqualificazione dell'intorno paesaggistico. Le nuove piantagioni (es. quinte vegetali di mascheratura, fasce arborate ...) dovranno essere realizzate in coerenza con quanto riportato del quaderno delle opere tipo.

Art.- 13 - Divieti

In tutto il Parco valgono i seguenti divieti:

- Effettuare movimentazione di terreno volti a livellare scarpate, avvallamenti ed in generale comportanti alterazioni morfologiche, se non preventivamente autorizzate secondo quanto indicato agli articoli precedenti, sono consentite le normali pratiche di gestione del suolo necessarie allo svolgimento delle pratiche agricole;
- Abbandonare, seppellire o stoccare rifiuti, localizzare discariche di qualsiasi tipo ed impianti di smaltimento in genere, costituire depositi di materiali anche temporanei, di qualsiasi genere, ad esclusione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
- Installare qualsiasi cartello pubblicitario, ad esclusione della segnaletica stradale e di quella pertinente alla fruizione del parco;
- Allestire opere di carattere temporaneo, compresi gli adattamenti, per lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura che non siano preventivamente autorizzati;
- sostare con gli autoveicoli lungo i bordi delle strade se non per esigenze connesse con l'attività agricola o per motivi legati alla gestione del territorio;
- Percorrere i sentieri, le strade poderali, vicinali e campestri con mezzi motorizzati, ad esclusione di quelli impiegati per l'attività agricola o per i vari servizi di gestione del parco;
- L'attività ippica e ippoturistica è consentita solo ed esclusivamente sulla viabilità consortile, vicinale e poderale fatto salvo diritti privati di esclusività d'accesso;
- L'apertura e la coltivazione di cave;
- L'accensione di fuochi, l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta e/o attendamenti o campeggi al di fuori delle aree destinate a verde pubblico previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
- La realizzazione di nuove strade di qualsiasi tipo e calibro, ad eccezione di quelle temporanea al servizio delle attività agricole, che negli ambiti forestali, agroforestali devono essere preventivamente autorizzate;
- Non sono ammesse bonifiche agricole come definiti dalla normativa regionale in vigore;
- Non è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e tralicci per ripetitori di onde radio.

Art. 14 - Vigilanza

La vigilanza è di competenza delle Amministrazioni Comunali, attraverso i propri servizi di polizia locale.